

Questionario sul modello contabile del Leasing

Premessa

Il Decreto Legislativo 139/2015 non ha apportato alcun cambiamento alla vigente disciplina per la contabilizzazione dei contratti di leasing. Le ragioni di tale scelta sono illustrate nella Relazione al D. Lgs. 139/2015 nella quale si spiega che *“si è ritenuto ... preferibile mantenere l'attuale impianto normativo in attesa che si definisca il quadro regolatorio internazionale sul leasing e si possa, quindi, riorganizzare la materia in modo complessivo”*.

Con l'entrata in vigore a partire dai bilanci che hanno inizio dal 1° gennaio 2019, del nuovo principio internazionale sul leasing, l'IFRS 16, si è definito il quadro regolatorio internazionale cui la Relazione fa riferimento.

Tra le prerogative che la legge riconosce all'OIC (vedi art. 9-bis del Decreto Legislativo 38/2005) vi è quella di fornire *“supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile”*. Rientra quindi tra i compiti dell'OIC quello di fornire al Legislatore elementi utili per valutare eventuali iniziative da intraprendere.

Ciò premesso, l'OIC intende raccogliere l'opinione degli operatori nella prospettiva di ottenere gli elementi necessari per promuovere in sede legislativa un'eventuale modifica del piano regolamentare vigente.

A tal fine si è deciso di procedere alla pubblicazione di una specifica *survey* sul tema del leasing.

Il termine per partecipare alla *survey* è il 6 marzo 2020.

1. Background ed esperienza

- Redattore del bilancio Professionista
 Revisore contabile Investitore
 Accademico

Altro (specificare)

* 2. Dati personali

Nome e Cognome

Azienda

Indirizzo e-mail

3. Modello contabile in vigore

La disciplina contabile dei contratti di locazione per le imprese che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile prevede che nel bilancio d'esercizio dell'utilizzatore i canoni di locazione, sia operativa che finanziaria, vengano contabilizzati alla voce *B 8) Costi per godimento beni di terzi* del Conto Economico, con specifici obblighi di informativa da rendere in nota integrativa per le sole operazioni di locazione finanziaria.

L'articolo 2427 al numero 22 prevede che l'utilizzatore di beni in locazione finanziaria, che redige il bilancio in forma ordinaria, debba trascrivere in nota integrativa: *"le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerente i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio"*.

L'articolo 2435 - bis non richiede che l'informativa prevista dal numero 22 dell'articolo 2427 sia fornita dalle società che redigono il bilancio in forma abbreviata. La stessa semplificazione si applica al bilancio delle micro imprese, ai sensi dell'articolo 2435-ter codice civile.

Ai fini della redazione del bilancio consolidato, l'OIC 17 - *Bilancio Consolidato e Metodo del Patrimonio Netto* raccomanda di adottare il metodo finanziario per contabilizzare le operazioni di locazione finanziaria, in quanto tecnicamente preferibile rispetto al metodo patrimoniale.

Sono state riscontrate problematiche nella contabilizzazione delle operazioni di locazione nel bilancio d'esercizio o consolidato del locatario secondo il modello contabile attualmente in vigore ?

4. Contabilizzazione secondo il metodo finanziario

Una possibile alternativa per la contabilizzazione dei contratti di locazione è rappresentata dal cd metodo finanziario, di cui all'articolo 2427, numero 22, codice civile e ispirato a quanto previsto dallo IAS 17 "Leasing". Secondo tale metodo un contratto di locazione si qualifica come locazione finanziaria quando trasferisce al locatario la parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti i beni locati. Viceversa, la locazione operativa non comporta tale trasferimento sostanziale di tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà del bene.

Nel caso di locazione finanziaria, i locatari devono rilevare i beni oggetto di locazione come se fossero stati acquisiti, iscrivendoli nell'attivo dello stato patrimoniale, e in contropartita rilevare un debito per canoni futuri da pagare. Successivamente l'attività è ammortizzata lungo la durata della vita utile, mentre il canone pagato riduce il debito residuo, con contestuale rilevazione di interessi passivi a conto economico.

Nel caso di locazione operativa, i canoni dovuti sono rilevati a conto economico per maturazione, quindi all'inizio del contratto di locazione non viene iscritta alcuna attività o passività in bilancio.

Ritenete che l'introduzione di un modello contabile basato sul metodo finanziario possa portare ad una migliore rappresentazione in bilancio dei contratti di locazione?

5. Nel caso in cui si introducesse nel nostro ordinamento un modello contabile basato sul metodo finanziario, andrebbero previste delle semplificazioni applicative rispetto alle disposizioni di cui allo IAS 17?

Se sì, quali?

6. Contabilizzazione secondo il criterio del diritto d'uso

Un'altra alternativa è rappresentata dal modello contabile previsto dall'IFRS 16 "Leases" (criterio del diritto d'uso).

L'IFRS 16 supera la distinzione tra locazione finanziaria e locazione operativa, prevedendo, in entrambi i casi, l'iscrizione nell'attivo patrimoniale di un diritto di utilizzo del bene e l'iscrizione nel passivo del debito. Non viene, dunque, iscritto in bilancio il bene oggetto di locazione, come nel caso della locazione finanziaria, bensì il diritto all'utilizzo di tale bene.

Le attività e le passività sono rilevate al valore attuale dei canoni dovuti contrattualmente, tenendo conto delle opzioni di rinnovo e dell'opzione di acquisto finale del bene.

Nel conto economico del locatario è rilevata la quota di ammortamento del diritto di utilizzo del bene locato in base alla durata del contratto, tenendo conto delle opzioni di rinnovo o acquisto finale. Sempre a conto economico devono essere rilevati gli interessi passivi sul debito iscritto nel passivo.

Ritenete che l'introduzione di un modello contabile ispirato alle disposizioni dell'IFRS 16 possa portare ad una migliore rappresentazione in bilancio dei contratti di locazione?

7. Nel caso in cui si introducesse nel nostro ordinamento un modello contabile ispirato alle disposizioni dell'IFRS 16, andrebbero previste delle modificazioni o semplificazioni applicative? Se sì, quali?

8. Differenziazione per categoria dimensionale

Un altro tema rilevante è quello della differenziazione per livello dimensionale delle imprese. Si invitano, pertanto, i partecipanti alla consultazione a esprimersi sul seguente profilo:

Ritenete che, in caso di cambiamento normativo riguardante il trattamento contabile dei contratti di locazione, si proceda con delle semplificazioni, rispetto al modello generale, per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (piccole e micro imprese)?

* 9. Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità dell'indagine.
Per l'informativa sul trattamento dei dati personali si rinvia al sito dell'O.I.C.

Si

No